Numero della proposta

592

57

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186 5-66.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 15 febb. 1866.
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del 186

N° 57.

SESSIONE 1865-1866 — N° 57

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SCIALOJA)

nella tornata del 15 *febbraio* 1866.

Restituzione delle cauzioni depositate in Roma da' contabili delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il ~~4 mar~~ 10 Marzo

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	Panattoni	**Uff. 6**	Correnti
» 2	De Blasiis	**» 7**	Ventimelli
» 3	Abbruzzesi	**» 8**	Salaris
» 4	Pepoli	**» 9**	De Luca
» 5	Fiastri		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Pepoli

Segretario Salaris

Relatore Fiastri

PRESENTATA LA RELAZIONE

il _____

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore	10	del	22 Marzo	nel Uffici 2
Alle ore	9½	del	16 Aprile	nel Gabinetto
Alle ore	1	del	24 Maggio	nel id.
Alle ore	9 sera	del	18 Giugno	nel D
Alle ore		del		nel
Alle ore		del		nel
Alle ore		del		nel
Alle ore		del		nel
Alle ore		del		nel
Alle ore		del		nel
Alle ore		del		nel
Alle ore		del		nel
Alle ore		del		nel
Alle ore		del		nel
Alle ore		del		nel
Alle ore		del		nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

DOCUMENTI comunicati alla Commissione.

DATA	OGGETTO	INDICAZIONE del Commissario che ritenne i documenti	DATA della restituzione alla segreteria
	Restituiti i documenti consegnati 2 Giugno 1866 al Ministro delle Finanze		

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SCIALOJA)

nella tornata del 15 *febbraio* 1866.

Restituzione delle cauzioni depositate in Roma da' contabili delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria

SIGNORI! — Quando, tra il 1859 e il 1860, le Romagne, le Marche e l'Umbria si staccarono dallo Stato pontificio, i Governi provvisori che vi furono istituiti stimarono conveniente di mantenere in ufficio quasi tutti i contabili, i quali aderirono al nuovo ordine di cose; avvegnachè non sarebbe stato prudente (non potendo mutarsi d'un tratto le discipline dei servizi pubblici) il sostituire uomini inesperti a quelli che al lungo esercizio, congiungevano la conoscenza pratica dei sistemi, dei luoghi e dei contribuenti.

Il primo Ministero italiano li confermò, siccome aveva rispettata la posizione di tutti gl'impiegati dei caduti Stati, che non erano immeritevoli di rimanere al loro posto. E poichè da costoro non potevano pretendersi nuove cauzioni, parve che loro potesse continuarsi quella fiducia che già si avevano acquistata col rendere buon conto della passata gestione, e col consegnare integralmente le somme che giacevano nelle loro casse.

D'altronde la conservazione di alcuni di essi si manifestava giuridicamente necessaria dovendosi rispettare

i contratti regolari, che dai medesimi eransi stipulati col preesistito Governo per l'esercizio delle gestioni loro affidate.

Fra questi contabili erano principalmente gli amministratori camerali, contabili del tesoro e delle contribuzioni dirette, parecchi ricevitori delle gabelle, del demanio e del registro, ed alcuni uffiziali postali. Le cauzioni dei quali, eccettuate alcune poche in beni stabili, consistevano in contanti depositati presso la depositeria generale di Roma, e talora in titoli di rendita che furono poi sorteggiati e convertiti in danaro.

Così per più anni codesti contabili han servito il nuovo regno senz'altra garantia che quella morale dei depositi fatti in Roma, la totalità dei quali, secondo i dati e documenti raccolti dal Ministero, si può tenere che ammonti a 2,783,000 lire.

Il Ministero delle finanze ebbe però a ricevere dai contabili continue istanze dirette a conseguire la corresponsione degl' interessi delle cauzioni depositate in Roma, e la loro restituzione dopo effettuato il rendimento dei conti.

La posizione del Governo italiano e l'interesse delle finanze, consigliarono di usare le maggiori cautele nell'ammettere siffatte domande.

Riguardi di equità e di giustizia e l'osservanza dei vari preesistenti contratti di appalto determinarono il Governo a pagare gl'interessi delle cauzioni nella somma annuale di 88,942 lire (1) in continuazione anche di analoghi provvedimenti fatti dai Governi provvisori, nelle provincie medesime, prima della loro annessione al regno.

Invece sopra conformi ripetuti pareri del Consiglio di Stato il Governo ebbe a dichiarare, non essere in diritto appoggiate le domande fatte pel pagamento dei capitali sborsati dai contabili, a titolo di malleverie, al Governo pontificio.

Il Consiglio di Stato ritenne che il dovere che ha il Governo del re di soddisfare agl' impegni legalmente creati dai preesistenti Governi, cui succedette, non poteva estendersi in modo assoluto al pagamento di tutti i debiti contratti da quei Governi, ma solo a quelli che rivestono il carattere di debiti contratti per l'utile degli interessi locali e speciali delle provincie aggregate al regno, rimanendo esclusi quelli che rivestono il ca-

(1) Capitolo 44 del bilancio 1863.

rattere di un debito generale dello Stato a carico del Governo centrale.

Ora le somme versate nelle casse pontificie per cauzioni, sebbene pagate nelle casse de' paesi passati sotto il dominio del patrio Governo, costituiscono un debito o carico del tesoro di Roma, mentre il versamento non era e non poteva essere in tal caso che un fatto materiale, come pure era un altro fatto materiale quello di valersene per sopperire alle spese occorrenti alle provincie stesse in cui si riscuotevano; ma la Depositeria centrale di Roma non poteva a meno di darsi carico così dell' introito come del debito, che non rimaneva come un debito speciale di una o di un'altra provincia, ma rivestiva il suo vero carattere di un debito dello Stato.

Ma da parte di alcuni contabili fu chiamata in giudizio l'Amministrazione dello Stato, ed i tribunali sentenziarono in senso opposto, e l'erario fu condannato per conformi giudicati anche dalla Corte di appello di Ancona, e dalla Sezione della Corte di appello di Macerata, ed in una causa di pressochè eguale natura promossa da un appaltatore di barche, anche dalla Corte di cassazione in Milano, al pagamento dei depositi in questione ed alle spese di lite.

Un Governo che succede ad un altro, dissero i tribunali, subentra in tutti i diritti, come in tutti gli oneri che vi trova, e perciò il Governo patrio tiene obbligo di soddisfare gl' impegni contratti regolarmente e legalmente dal Governo cui è succeduto. E se una diversa disposizione può adottarsi nel caso in cui di fatto ancora non è subentrato in tutte le provincie pontificie quando i debiti sono contratti nello interesse generale dello Stato, non è ammissibile allorchè il debito è locale, e relativo particolarmente alle provincie già passate nel Governo Italiano.

Se adunque le cauzioni sotto il Governo pontificio furono date per garanzia dell'esercizio di dispensiere dei sali e tabacchi, di amministratore camerale, e vadasi dicendo, di date città e provincie passate in dominio del Governo patrio, se le cauzioni medesime furono prestate e versate nelle casse delle suddette provincie, e se quivi devono essere sindacate le gestioni, esibiti i conti, ed ottenuto lo svincolo delle cauzioni, non può il Governo patrio, che pure ebbe a riconoscere i suddetti contabili e ad accettare il loro servizio, esimersi dal riconoscere e restituire le loro cauzioni a

gestioni liquidate o liberate, con diminuzione soltanto dei debiti risultanti dal rendimento dei conti; mentre per la circostanza che il denaro versato fu immediatamente passato nelle casse di Roma non può alterare i termini della questione, sia perchè passando a far parte della sostanza patrimoniale dello Stato in generale non può dirsi che attualmente esista piuttosto in Roma che nelle casse delle anzidette provincie, e sia ancora perchè rimane pur sempre relativo alla particolare amministrazione o gestione, che venne garantita, e che trovasi costituita nelle provincie annesse al regno italiano.

Questi ed altri furono i motivi che specialmente dalla Corte d'appello d'Ancona, sezione Macerata, vennero posti innanzi per la condanna dell'erario.

Non devo tacere che i medesimi acquistano ancora maggior valore pel fatto che i conti di quei contabili del 1859 e del 1860 non potendosi scindere sono infatti resi all'Amministrazione italiana sotto cui l'esercizio si è compito, e che ha anche considerate le somme rinvenute nelle casse pubbliche alla caduta dell'antico Governo, come cosa dello Stato, e devoluta all'amministrazione di quelle provincie donde proveniva.

Per quanto adunque sia grave nella condizione non prospera delle nostre finanze, tuttavia è necessario, anche per la dignità dell'amministrazione italiana, che il potere legislativo autorizzi il Ministero a compiere la restituzione delle cauzioni ai contabili liberati dai conti, ove essi cedino allo Stato ogni diritto ed azione verso il Governo a cui furono consegnate, e gli dia il mezzo di farla coll'assegnargli in bilancio i fondi relativi.

Non è poi la prima volta che su questo soggetto vengono chieste dal Governo le deliberazioni del Parlamento, e fin dal principio del 1864 un progetto di legge erasi presentato dal Ministero delle finanze per la restituzione della ingente cauzione (oltre lire 666 mila) al conte Cesare Mattei, stato amministratore camerale in Bologna, mentre pendeva la lite mossa al Governo da quel contabile. Quel progetto non fu discusso, e la causa, sospesa in tale occorrenza, è tuttavia indecisa. Ma quale ne possa esser l'esito, si può argomentare dalle altre che lo Stato ha perdute; onde più volte è stato mestieri, dopo subìta una condanna di provvedere a spese non previste nel bilancio con mandati provvisori, che restano tuttora negli uffizi di

tesoreria come carte contabili da regolarsi con titoli definitivi.

Per queste considerazioni, io non ho esitato, o signori, ad appropriarmi il disegno di legge preparato già dal mio antecessore, e che ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione, nel quale osserverete che si è previsto il caso che vi sieno cauzioni finora non conosciute, di cui potrebbe domandarsi legalmente il rimborso, e si è pertanto stabilita una somma approssimativa da potersi eccedere al bisogno.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

È autorizzato il Governo del re a restituire a' cessati amministratori camerali, ed agli altri contabili delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria, provenienti dall'amministrazione pontificia, la somma delle loro cauzioni depositate in Roma, nei modi e termini prescritti dalle leggi in vigore e per gli amministratori camerali dal capitolato di appalto del 16 marzo 1858, con che i detti contabili rinunzino a favore dello Stato ogni diritto e azione pel ricupero delle medesime somme.

Art. 2.

Per l'esecuzione di tali pagamenti sarà stanziata nel bilancio straordinario dell'esercizio 1866, la somma di lire 2,783,000 da potersi oltrepassare senza precedente autorizzazione.

ALLEGATO.

Prospetto del montare delle cauzioni depositate in Roma da contabili ammessi al servizio del Governo italiano.

Amministrazione a cui i contabili appartengono	Qualità o titolo dell'ufficio	NOMI	Somme delle cauzioni per contabile	Somme delle cauzioni per amministrazione
	Amministrazione camerale	Beretta Daniele	102,927 »	
	»	Briganti-Bellini Gioacchino . . .	79,800 »	
	»	Bruschetti Saverio	29,681 »	
	»	Ferraguti Enrico	323,126 05	
	»	Ghigi Antonio	293,282 82	
	»	Giraldi e Corbelli	265,926 68	
Tesoro	»	Guidi e Luciani	107,134 85	
	»	Janni Vincenzo	21,697 62	
	»	Mattei conte Cesare	666,921 40	
	»	Pianciani Francesco e fratelli per Perugia	331,764 51	
	»	I medesimi per Spoleto	174,986 90	
	»	Sostegni Augusto	29,260 »	
				2,426,508 83
	Ricevitore	Rossi Clito	3,192 »	
	»	Termini Andrea	1,596 »	
	»	Id.	2,128 »	
	»	Vannicelli Filippo	1,596 »	
	»	Giamboni Giuseppe	1,596 »	
	»	Patrizi Luigi	1,596 »	
Demanio	»	Simeoni Cesare	117 »	
	Ispettore	Bettelli Ubaldo figlio	1,596 »	
	»	ed erede di Vincenzo	1,596 »	
	»	Bettelli Ubaldo figlio	2,128 »	
	»	ed erede di Vincenzo	3,192 »	
	»	Id.	2,660 »	
				22,993 »
		A riportarsi . . .		2,449,501 83

Segue *Prospetto del montare delle cauzioni depositate in Roma da contabili ammessi al servizio del Governo italiano.*

Amministrazione a cui i contabili appartengono	Qualità o titolo dell'ufficio	NOMI	Somme delle cauzioni per contabile	Somme delle cauzioni per amministrazione
		Riporto . . .		2,449,501 83
	Regolatore	Atti Angelo	1,596 »	
	Ricevitore	Cherici Cesare	2,713 20	
	»	Sillani Tommaso	3,192 »	
	»	Russini Natale	2,660 »	
	»	Marini Gioacchino	3,192 »	
	Regolatore	Farnesi Angelo	875 14	
	Veditore	Predi Gio. Battista	1,064 »	
	Ricevitore	Mantovani Antonio	1,064 »	
	»	Vernacchi Luigi	1,596 »	
	Magazziniere	Morosi Ugo	6,916 »	
	»	Coraini Giuseppe	4,256 »	
	»	Rondini Rinaldo	10,640 »	
	»	Merlini Giovanni	14,816 »	
Gabelle	»	Baviera Ranieri	21,812 »	
	»	Rossi Alessandro	6,384 »	
	»	Zocchi Federico	6,384 »	
	»	Paolini Carlo	17,935 65	
	»	Volpicelli Demetrio	5,852 »	
	»	Brizzi Gioacchino	8,512 »	
	»	Bolis Giovanni	5.320 »	
	Cassiere	Tanfani Geniale	21,280 »	
	Ricevitore	Porena Antonio	5,320 »	
	Magazziniere	Minguzzi Giuseppe	6,384 »	
	»	Busi Raffaele	6,062 14	
	»	Coraducci Camillo	3,724 »	
	»	Coraini Giuseppe	4,773 20	
	»	Id.	212 80	
		A riportarsi . . .		2,449,501 83

Segue *Prospetto del montare delle cauzioni depositate in Roma da contabili ammessi al servizio del Governo italiano.*

Amministrazione a cui i contabili appartengono	Qualità o titolo dell'ufficio	NOMI	Somme delle cauzioni per contabile	Somme delle cauzioni per amministrazione
		Riporto . . .		2,499,501 83
	Magazziniere	Burgatti Gaetano	6,384 »	
	»	Patriniani Antonio	10,640 »	
	»	Id.	1,596 »	
	»	Della Volpe Gio. Battista	10,108 »	
	»	Id.	2,398 64	
	»	Pozzi Cesare	6,916 »	
	»	Bolis Giovanni	8,565 20	
	»	Id.	2,074 80	
	»	Cucci Ignazio	7,980 »	
	»	Id.	5,852 »	
	»	Pizzoli Antonio	135 50	
	Ricevitore	Cassinari Felice	2,128 »	
	»	Saporetti Filippo	2,128 »	
Gabelle	»	Zaccherini Domenico	2,128 »	
	»	Francesconi Demetrio	2,128 »	
	»	Ravagli Battista	2,128 »	
	Collettore	Cini Paolo	5,320 »	
	Ricevitore	Barlocci Giuseppe	2,660 »	
	Collettore	Buscaioli Massimiliano	2,660 »	
	»	»	15,960 »	
	»	»	2,660 »	
	»	»	5,320 »	
	Ricevitore	Checchi Gaetano	4,256 »	
	Cassiere	Caselli Adriano	7,980 »	
	Ricevitore	Minardi Giuseppe	2,128 »	
	Cassiere	Perini Luigi	13,300 »	
	Regolatore	Galli Giulio	2,053 52	
		A riportarsi . . .		**2,499,501 83**

Segue *Prospetto del montare delle cauzioni depositate in Roma da contabili ammessi al servizio del Governo italiano.*

Amministrazione a cui i contabili appartengono	Qualità o titolo dell'ufficio	NOMI	Somme delle cauzioni per contabile	Somme delle cauzioni per amministrazione
		Riporto . . .		2,499,501 83
	Cassiere	Cavalieri Antonio	7,980 »	
Gabelle	Magazziniere	Ungarelli Gaetano	2,261 »	
	Id.	Id.	1,547 58	
				323,912 37
	Direttore Postale	Brunelli Ercole	1,053 36	
	»	Filippi Giuseppe	1,314 04	
	»	Pagliari Curzio	702 24	
	»	Pizzoni Benedetto	787 36	
	»	Toschi Luigi.	1,835 40	
Lavori pubblici . . .	»	Vannini Giovanni	798 »	
	»	Id.	340 48	
	»	Vicaro Candido	909 72	
	»	Gramantieri Michele	»	
	»	Paolucci Carlo	1,053 36	
				8,793 96
				2,782,208 16

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

PANATTONI, DE BLASIIS, MUSMECI, PEPOLI, FIASTRI, CORRENTI, VENTURELLI, SALARIS, DE LUCA

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 15 *febbraio* 1866

Restituzione delle cauzioni depositate in Roma da' contabili delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria

Tornata del 19 giugno 1866

SIGNORI! — Allorchè le Legazioni, le Marche e l'Umbria si sottrassero al dominio del Papa fra il 1859 e il 1860, esistevano nelle medesime diverse categorie di persone, le quali o per ragione d'impiego, o pel maneggio che avevano del pubblico danaro, o per causa di contratti col Governo, prestate avevano garanzie mediante depositi di somme, da restituirsi loro al cessare dell'impiego o dell'azienda, o al compirsi dell'opera appaltata, ed in seguito, bene inteso, a regolari liquidazioni, assoluzioni e collaudi.

Nel disegno di legge che il ministro delle finanze presentava alla Camera nella tornata 15 febbraio ultimo scorso, erano contemplati i soli amministratori camerali, ed altri contabili, ma dietro formali interpellanze mosse dalla vostra Commissione, e colla scorta di più accurate indagini, il Governo in un suo più recente rapporto comprendeva le persone a cui sarebbe dovuta la restituzione de' rispettivi depositi in quattro classi.

1° Impiegati governativi, cioè ricevitori ed ispettori demaniali, ricevitori, regolatori, veditori, cassieri, col-

lettori, magazzinieri e dispensieri delle gabelle, e direttori postali.

2° Contabili appaltatori, cioè appaltatori dell'amministrazione camerale per esazione dei pubblici tributi.

3° Appaltatori del dazio-consumo forese.

4° Appaltatori di opere pubbliche.

Nello stesso disegno di legge il ministro delle finanze domandava lo stanziamento di lire 2,783,000, fondo presunto necessario al rimborso delle surriferite cauzioni, ma anche questa cifra per gli schiarimenti domandati dalla vostra Commissione, venne dal Ministro modificata, in uno coll'elenco dei depositi, attesochè per una parte confessava essersi verificate alcune inesattezze, o vogliam dire errori di fatto, e per l'altra non erasi tenuto un conto distinto delle cauzioni effettuate in numerario, da quelle costituite con rendita consolidata o con ipoteche sopra fondi stabili.

Onde, mentre aumentava il numero delle proposte restituzioni, decresceva sebbene per poco il debito, riducendosi dal Governo a lire 2,651,340 25, con facoltà per altro di oltrepassare questa somma in casi consimili, senza bisogno di ulteriore autorizzazione.

Il ministro esponeva nella sua relazione, come i Governi provvisorii che si erano succeduti nelle Romagne nelle Marche e nell'Umbria, avanti la proclamazione del Regno d'Italia, avessero conservati nei rispettivi impieghi ed uffici i funzionari de'quali è oggetto nella presente legge; come il Governo stesso del Regno d'Italia poi avesse ciò proseguito; come essendo fruttiferi i depositi, fosse stato corrisposto l'interesse ai deponenti si degli uni che dall'altro Governo, per tutta la durata del respettivo impiego, appalto, o esercizio; e come non si fossero chieste nuove cauzioni, ma impedito soltanto che in pregiudizio dello Stato nuovo, potessero essere estinte o diminuite le cauzioni già prestate allo Stato antico, cioè a dire al Governo pontificio.

Soggiugneva il Ministro, che udito il parere del Consiglio di Stato, il Governo del Re aveva creduto di adoperare in tal guisa, ma che poi cessato l'impiego, consumato l'appalto, o compiute le opere pubbliche, conformemente sempre al parere del Consiglio di Stato, aveva creduto di rifiutarsi non solo alla restituzione delle somme depositate, ma di sospendere eziandio il pagamento degli interessi. Per la qual cosa venuti alcuni nella stretta necessità di esperimentare le loro ragioni davanti i Tribunali civili, trovata avevano piena accoglienza alla domanda di restituzione, tanto in prima sede di giudizio che dinanzi alle Corti d'appello, e in un caso in cui il Governo non erasi peritato d'in-

terporre ricorso presso la Cassazione di Milano, il ricorso era stato rigettato.

Gli uffici non furono concordi nel mandato conferto ai singoli commissari. Tre stettero pel rigetto della legge, e sei per l'accettazione, e tale in conseguenza fu il voto dei vostri commissari. È quindi pregio dell'opera, che succintamente abbiano ad essere richiamati all'attenzione della Camera gli argomenti adotti in favore della legge dal ministro delle finanze nella rammentata sua relazione, e gli argomenti adotti e in favore e contro il progetto di legge, dai diversi commissari fra loro divergenti d'opinione.

Il Consiglio di Stato, sezione dell'interno e finanze, nel 20 aprile 1861 fu d'avviso: che in diritto lo Stato non fosse tenuto alla restituzione dei depositi fatti dai contabili, e pei contratti d'appalto, attesochè era massima già stabilita ed accettata, che non tutti i debiti degli stati antichi dovevano necessariamente essere riconosciuti dallo Stato nuovo, ma quei soli potersi riconoscere che nella specialità del caso avessero procurato un vantaggio reale e positivo al nuovo Stato, come un opera pubblica, un ponte, una strada ecc., e ciò ne' limiti sempre del beneficio realmente conseguito e non d'avvantaggio. Nel caso contemplato, doversi ritenere prestate le cauzioni, per un servigio generale dello Stato, tanto più che il denaro versato nelle casse provinciali si riversava nella cassa centrale della Depositeria in Roma, onde lo Stato romano, che tuttavia esiste, esser dovea il solo e l'unico debitore di tali depositi.

Fu d'avviso per altro, che per ragioni politiche, e per un senso di equità si potessero soddisfare gli interessi sulle somme depositate. E come il Ministero delle finanze dubitava in seguito al parere del 20 aprile 1861, doversi ritenere come scomparse quelle cauzioni che si pretendevano ad esclusivo debito dell'odierno Stato papale, e quindi in esclusiva balìa dello Stato medesimo, così interrogava ulteriormente il Consiglio di Stato, se non fosse necessario obbligare i Contabili ed appaltatori di pubbliche opere ed amministrazioni, a fornire nuove e capaci malleverie. Al che nel 12 febbraio 1862 rispondeva il Consiglio di Stato; potersi prescindere dall'esigere nuove cauzioni, con che si adottassero alcuni temperamenti e misure di prudenza, quali l'impedire che dalle casse pontificie si potessero dai singoli deponenti ritirare le versate somme in frode dell'amministrazione; di invigilare attentamente la loro gestione; di obbligarli a versare più frequentemente le somme incassate; e di regolare i pagamenti delle

opere pubbliche in modo, da non mai oltrepassare il montare dei lavori eseguiti.

Quando poi cominciarono a scadere la più gran parte degli appalti, e che il Governo si vide stretto da più urgenti istanze, ed era minacciata la pubblica amministrazione di civili contese, il Consiglio di Stato con suo parere 23 luglio 1863, esprimeva l'avviso: non doversi ulteriormente continuare il pagamento degli interessi, imperocchè cessata la gestione dei contabili e terminati gli appalti, era cessata la ragione per cui erasi per lo innanzi suggerito tale pagamento come misura politica ed equitativa.

Chiamati adunque i tribunali a giudicare fra contabili ed appaltatori e l'amministrazione dello Stato, il tribunale di circondario di Fermo, con sentenze 1° settembre 1864, e 16 ottobre 1865, quello di Perugia con sentenza 3 maggio 1865, quello d'Ancona con sentenza 15 novembre 1862, la Corte d'appello d'Ancona, sezione di Macerata, con sentenze 14 gennaio 1865 e 20 giugno 1863, e la Cassazione di Milano con decisione 16 gennaio 1864, ed ultimamente il tribunale di circondario di Bologna con due sentenze dello scorso aprile, non in casi identici, ma in casi che presentavano tutti lo stesso punto di questione, costantemente giudicavano: essere tenuto lo Stato del regno d'Italia a reintegrare le cauzioni di cui è parola.

I motivi di questi giudicati, si riducono a questi. Le cauzioni per le quali si reclama la restituzione, furono date per garanzia d'impieghi o d'appalti riflettenti servizi speciali di provincie che ora sono parte integrante del regno d'Italia. Il Governo del re è succeduto relativamente a codeste provincie in tutti i diritti come in tutti gli obblighi del cessato Governo pontificio. Il solo Governo del re ha il diritto di chieder conto ai contabili ed agli appaltatori del denaro pubblico da essi maneggiato, o delle opere che assunsero di eseguire. Il Governo del re soltanto, e non altro Governo può liquidare ed assolvere detti appaltatori e contabili. Il Governo del re, ha inoltre sanzionati i loro rispettivi contratti, rispettandone i patti, permettendone la continuazione e il compimento sotto il proprio regime. Il solo Governo del re ha quindi il diritto di regolare, e l'obbligo di sottostare a tutte le legittime conseguenze dei contratti stipulati dal cessato regime pontificio, non potendosi scindere le favorevoli dalle contrarie, accettare gli utili e rigettare gli oneri.

La minoranza della Commissione facendo propria l'opinione emessa dal Consiglio di Stato, la sorreggeva con nuove argomentazioni. Il debito delle somme depositate, essa diceva, e di cui è quistione, è debito

dello Stato, o debito delle provincie? Indubitatamente è a ritenersi sia debito dello Stato. E se è debito dello Stato, perchè non deve pagarlo lo Stato romano il quale si regge tuttavia? In peggiore ipotesi, poi, se pel distacco delle provincie romagnole marchigiane ed umbre, l'antico Stato romano è stato diviso in due, il debito non avrebbe a pagarsi che in proporzione. Per la qual cosa i deponenti o si facciano a ripetere i loro depositi dall'attuale governo pontificio che non può ricusarsi, o attendano una liquidazione fra lo Stato italiano e lo Stato del Papa.

La maggioranza però della vostra Commissione opinava in senso contrario, trattarsi veramente di controversia di mio e di tuo, la quale doveva e poteva solamente decidersi fra i privati e l'amministrazione del regno d'Italia, a motivo che la restituzione delle cauzioni era collegata necessariamente al rendiconto delle diverse gestioni, il conoscere del quale e il giudicarne, stava esclusivamente ne'diritti e nelle competenze delle autorità italiane.

L'identità di uno Stato non muta per effetto di una rivoluzione interna che cangi la costituzione, o la forma del suo Governo, o la dinastia regnante. Lo Stato rimane essenzialmente lo stesso, non perde alcuno de'suoi diritti, e non è libero da alcuno de'suoi impegni. Se per altro una parte sola dello Stato per forza di rivoluzione o di conquista si stacca, lo Stato antico rimane è vero, e le provincie staccate vanno a costituire o uno Stato nuovo, o vanno a far parte di un altro Stato, come appunto è avvenuto della Lombardia nel 1859 strappata dalla rivoluzione e dalla conquista all'Impero d'Austria, e come è avvenuto delle provincie romane, che per effetto di un'interna rivoluzione aiutata ancora dalle armi di provincie sorelle, scossero il giogo del Governo papale.

In questi casi generalmente gli effetti dei mutamenti di Stato sono regolati per pubblici trattati, e dipendono dalle stipulazioni in essi contenute. Così per la Lombardia, abbiamo il trattato di Zurigo. Ma se col papa o non è possibile, o non si vuole un trattato, dovrà la sorte dei cittadini appartenenti alle provincie ex-pontificie, abbandonarsi alla discrezione del Governo di Roma, all'incertezza, al capriccio della fortuna, o più veramente a sicura rovina?

La maggioranza della vostra Commissione ha ritenuto: che non si possa, e non si debba commettere a privati l'esercitare in nome proprio un diritto che più veramente spetta allo Stato italiano contro lo Stato papale. Ha ritenuto: non esser giusto nè decoroso il disconoscere le conseguenze di contratti stipulati avanti

il 1859 fra le legittime autorità pontificie e gli amministratori camerali ed altri contabili ed appaltatori, in tutta buona fede, sotto l'egida delle leggi allora vigenti, e per affari ed aziende concernenti in modo speciale le provincie ora appartenenti al regno d'Italia. Ha ritenuto: che il pagamento degli interessi sulle cauzioni eseguito durante l'impiego o l'appalto, l'impedimento frapposto alle riscossioni dei depositi, sebbene fatto con aperte clausole di non assumere obbligazioni in danno dello Stato, e più di tutto l'osservanza delle condizioni, e dei patti dei singoli contratti, e la conferma degli stessi pubblici funzionari, tanto per parte de'Governi provvisorii, che per parte del Governo del regno d'Italia, abbiano reso più manifesto e stringente in questo l'obbligo di reintegrare i suddetti depositi.

Che se taluno dubitasse poterne incogliere alcun danno allo Stato; la rinunzia dei singoli creditori d'ogni loro azione e ragione in favore dello Stato medesimo, e tutte quelle maggiori cautele che l'amministrazione saprà usare nell'eseguire i pagamenti, sono arra sufficiente ad allontanare ogni timore e sospetto.

La maggioranza della Commissione perciò v'invita ad approvare il disegno di legge, come è stato modificato dallo stesso ministro delle finanze e che la Commissione fa proprio.

FIASTRI, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

È autorizzato il Governo del Re a restituire ai cessati amministratori camerali, agli altri contabili delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria ed ai cessati appaltatori del dazio-consumo forese di quelle provincie, provenienti dall'amministrazione pontificia, la somma delle loro cauzioni in denaro depositate in Roma nei modi e termini prescritti dalle leggi in vigore e dai rispettivi contratti, con che i medesimi rinunzino a favore dello Stato ogni diritto e azione pel ricupero delle medesime somme.

Art. 2.

Per l'esecuzione di tali pagamenti e per la regolazione di quelli fatti in modo provvisorio a favore di appaltatori di opere pubbliche in conseguenza di sentenze di tribunali, sarà stanziata nel bilancio straordinario dell'esercizio 1866 la somma di lire 2,651,340 25 che potrà essere oltrepassata senza precedente autorizzazione.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

È autorizzato il Governo del re a restituire a' cessati amministratori camerali, ed agli altri contabili delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria, provenienti dall'amministrazione pontificia, la somma delle loro cauzioni depositate in Roma, nei modi e termini prescritti dalle leggi in vigore e per gli amministratori camerali dal capitolato di appalto del 16 marzo 1858 con che i detti contabili rinunzino a favore dello Stato ogni diritto e azione pel ricupero delle medesime somme.

Art. 2.

Per l'esecuzione di tali pagamenti sarà stanziata nel bilancio straordinario dell'esercizio 1866, la somma di lire 2,783,000 da potersi oltrepassare senza precedente autorizzazione.

1°

Il Commissario del 1° Uff.° esprime il suo mandato favorevole alla legge — Donattini —

2°

Il Commissario del 2° Uff.° esprime il suo mandato contrario alla legge — — Dr — Blasich —

3°

4°

Il Commissario del 4° Uff.° esprime il suo mandato favorevole alla legge — Bipoli —

5.

L'Uff.° G. dice mandato favorevole alla legge — Giustizia —

6.°

L'Uff.° G. dice mandato affatto contrario.

Commissione

7.°

Approvare, prendendo le debite cautele perché è evidente il caso possibile che, dopo avere lo Stato Italiano restituito le cauzioni, vengano elevate pure dai titolari le somme depositate.

8.°

L'Uff.° contrario alla legge —

9.°

L'Uff.° dice alcune incombenze al Comune prima di approvare la legge.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale
DEL TESORO

N° 9641 Div.e 2ª

Risposta a foglio
del 24 marzo 1866
N° 385
Div.e

Indicare nella Risposta l'Uffizio, la Data e i N^i della presente

Oggetto

Restituzione delle cauzioni depositate in Roma dai contabili delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria.

Firenze, addì 13 aprile 1866

N. 1152.
Div. 57.

All'esame del progetto di legge per la restituzione delle cauzioni depositate in Roma dai contabili delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria, che presentato dal sottoscritto nella tornata del 15 febbrajo 1866 venne stampato sotto il n° 35 degli atti della Camera de' Deputati, furono rilevate delle inesattezze in cui ne cadde partito di depositi comprese nell'elenco allegato al progetto medesimo.

Cale inesattezze derivano in parte da errori di stampa, e in parte da un equivoco occorso nella trascrizione dell'elenco per cui furono comprese delle partite di anzichè riferirsi a depositi in numerario sono rappresentate

ALLEGATI N° due fogli e piego

All'Onorevolissimo
Sig.r Presidente della
Camera de' Deputati

da consolidato Romano, e a ipote-
che sopra beni stabili e da espo-
siti di azioni e mezze azioni della
Regia Pontificia.

Per rimediare all'inconve-
niente il sottoscritto fu sollecito
di far compilare con nuovo pros-
petto, il quale rispondesse esatta-
mente al vero stato delle cose, ed
ai dati e alle notizie finora rac-
colte dal Ministero delle Finan-
ze, ed ora ha il pregio di trasmet-
terlo all'Onorevole Sig.r Presidente
con la preghiera di voler ordinare
che sia sostituito a quello allega-
to alla relazione stampata, il qua-
le dovrà considerarsi come annul-
lato.

Nel nuovo prospetto il
Ministero anche in conseguenza
di ulteriori più esatte informa-
zioni avute nel frattempo, ha
stimato opportuno di compren-
dere altre ai contabili e agli

Amministratori Camerali anche gli Appaltatori del Dazio Consumo forese ed alcuni Appaltatori di opere pubbliche?

Ma compreso i primi in quanto che le ragioni di diritto che militano a favore degli Amministratori Camerali stanno anche a favore degli Appaltatori del Dazio Consumo forese la condizione dei quali in caso dei contratti a regie riferì che l'esimi negavano si trovasse presso che identica? L'altro desta il fatto che agli anni cogli Amministratori Camerali il Ministero delle Finanze custodisce le ballotte del deposito loro rilasciate dalle Amministrazioni Pontificie onde loro eventuale corrisposto l'interesse sulle cauzioni depositate fino al giorno della cessazione dell'appalto.

Si è ha preferito tralasciare di comprendere nel progetto anche alcuni Appaltatori di opere pub-

bliche in quanto che in forza dei giu-
dicati dei tribunali, fu condannata
l'Amministrazione alla restituzione
dei loro depositi, che ebbe luogo con
mandati provvisorî, che restano tut-
tora negli Uffizî di Tesoreria come
carte contabili da regolare con bi-
lanci definitivi.

Come conseguenza delle sud-
dette nuove aggiunte è mestieri
che il testo degli articoli del pro-
getto di legge sia poi modificato
come segue:

Art. 1°

" È autorizzato il Governo del-
" Re a restituire ai cessati Ammini-
" stratori Camerali, agli altri conta-
" bili delle Romagne delle Marche
" e dell'Umbria e ai cessati Ap-
" paltatori del Dazio consumo forese
" di quelle Provincie, provenienti
" dall'Amministrazione Pontificia
" la somma delle loro cauzioni in
" denaro depositate in Roma nei

" modi e termini prescritti dalle leggi
" in vigore e dai rispettivi contratti,
" con che le medesime rinunzino a fa-
" vore dello Stato ogni diritto e ragio-
" ne pel ricupero delle medesime somme "

Art. 2do =

" La esecuzione dei detti pa-
" gamenti e per la regolazione di
" quelli fatti in conto provvisorio
" a favore degli Appaltatori di pub-
" bliche in conseguenza delle sen-
" tenze dei Tribunali, sarà stanziata
" nel Bilancio straordinario
" dell'esercizio 1866 la somma
" di lire 2,651,340.25, che potrà
" essere oltrepassata senza previa
" ulteriore autorizzazione "

E qui occorre di fare pre-
sente che non ostante le aggiun-
te e modificazioni fatte al pro-
getto di legge si crede opportuno
di conservare la chiusa conte=

nuta nell'ultima parte dell'Articolo 2.do = procedendosi il caso che vi siano cauzioni finora non conosciute, de' cui pagabili in seguito domandarsi legalmente il rimborso.

Essendo poi nel frattempo pervenuta dal Ministero della Vigilanza dell'Ufficio Registro alla Direzione distinta, il Sottoscritto ha l'onore di corrispondere alla fatta richiesta di trasmettere i seguenti documenti in copia concordati d'ufficio:

1° = a) Sentenza del 1° settembre 1864 del R.° Tribunale del Circondario di Fermo,

Sentenza del 14 gennajo 1865 della R.ª Corte d'Appello di Ancona sezione di Camera in Camera nelle cause sommarie riunite del Pirsantelli Avvocato Nicola, e Municipale di Sarnano ed altri contro il Fisco Erario e Regio Tesoro perchè

il medesimo sia condannato a restituire agli istanti £ 7108.28.8 ammontare residuato della cauzione prestata mediante deposito in danaro nella somma di scudi 1500 dagli attori, per il fu Nicola Caimmi nella sua qualità di Cognessino e di Sali e Tabacchi in Città di Castello.

2° Sentenza del 16 ottobre 1863 del R. Tribunale del Circondario di Forlì nella causa sommaria di Giglucci D.r Luigi e Gaetano eredi del loro padre fu Domenico Giglucci contro l'Amministrazione del Lotto per sia condannata a restituire scudi 180, pari a £ 954.- le fatte per Domenico Giglucci e quali state in garanzia dello appalto della manutenzione per un novennio della strada nazionale Ferrarese ecc. ecc.

3° Sentenza del 3. Marzo 1865.

del R.° Tribunale de' finanziario
in Perugia nella causa sommaria de' Delicati Giuseppe contro l'Amministrazione delle Finanze perchè sia condannata al pagamento de' lire 2226.81 in restituzione de' altrettanta somma da lui versata al precedente Governo a titolo de' deposito in garanzia dello appalto assunto da Stanislao Cesarini per la rinnovazione del selciato nella traversa nazionale Flaminia in Foligno ecc. ecc.

2) Sentenza 15 novembre 1862 del R.° Tribunale de' finanziario in Ancona,

Sentenza 20 giugno 1863 della R.ª Corte d'Appello in Ancona,

Sentenza 16 gennajo 1864 della R.ª Corte de' Cassazione in Milano nella causa sommaria de' Mangiani Andrea

contro il R.° Demanio per o. dato
perchè sia condannato al pa
gamento di scudi 290, pari a lire
1,542.80 per altrettanti depo
sitati a titolo di cauzione dello
appaltto da esso assunto per
la costruzione di due botte al
servizio dell'espurgo del ponte
d'Incoronata ecc.

La Sentenza 16 gennajo 1864
della Regia Corte di Cassazione
in Milano non esiste negli Atti
del Ministero delle Finanze, tro
vandosi l'originale in carico
dell'Uffizio di pagamento
presso la Corte de conti: è ba
trovasi però inserita nel gior
nale La Legge anno 4.° n.° 56
del 15 marzo 1864 pag.ne 253 e 259.

2.° Il parere del Consiglio di
Stato in data 10 aprile 1861
sul quesito = se le malleverie
de contabili e le cauzioni pre
sentate a guarentigia dei con=

tratti è appaltato nelle provincie delle Romagne, nell'Umbria e nelle Marche stato ritirato dal Governo Pontificio, possono essere restituite agli interessati che ne fanno domanda al Governo del Re e si debbano a loro corrispondere nel frattempo gl'interessi.

E per la più esatta conoscenza della cosa si uniscono pure i seguenti altri pareri dello stesso Consiglio di Stato

= 14 febbrajo 1866 = sul quesito se dai contabili, fornitori e appaltatori di opere pubbliche nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria siasi da richiedere una nuova cauzione a garanzia della loro gestione, mentre nessuna ne ha in mano il Governo, trovandosi le precedenti depositate presso la Depositeria generale del Gover-

no Pontificio in Roma =

= 21 maggio 1863 sul quesito se il pagamento degl'interessi cauzionali accordato dal Governo ai contabili degli appaltatori di opere pubbliche nelle provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria, per le somme da essi versate nelle Casse pontificie a titolo di cauzione possa estendersi ai sensali di merci, agenti di cambio, notai e simili funzionarii =

= 23 luglio 1863 sul quesito se debbasi continuare il pagamento degl'interessi delle cauzioni prestate dai contabili delle provincie ex pontificie e ritenute nella Tesoreria di Roma dopo che la gestione loro è terminata =

= 27 luglio 1863 = sulla domanda del Bonaretto Lizzani già Direttore delle Poste in

Macerata per ottenere la restitu-
zione de' £ 78.v. 36 rispondente
alle ritenzioni fattegli sullo sti-
pendio per costituire il deposito
cauzionale.

3°= Un pacco contenente le se-
guenti carte:

a) Per gli Amministratori
Camerali = Scritture individuali
d'appalto per le esazioni della
imposta diretta (Dativa reale)
ed imposte indirette, pel quin-
quennio dal 1859 al 1864, più le
bollette de' depositi fatti in Ro-
ma a garanzia degli appalti
medesimi.

b) Pei contabili delle gabelle
del demanio = le bollette de' depo-
sito con unite altri documenti,
osservandosi che per alcuni di
essi mancano le bollette di de-
posito per essersi loro restituite
dopo che furono assolti dalla
rispettiva gestione, non essendosi

più corrisposti i relativi interessi.

Per gli aggiudicatari delle derrate di consumo forese = le bollette di deposito =

Il fascio viene accompagnato da una distinta in bollo (più esemplare), uno dei quali verrà dal Cancelliere Sig.r Presidente restituito al Ministero con dichiarazione di ricevimento, non lasciando così di fare menzione) perchè tali documenti che rappresentano valori siano al più presto restituiti al Ministero.

Nell'intendimento, ci de' offrire i maggiori chiarimenti sulla identità della posizione de' tutti i suddetti individui giusta il N.° 6 della prefata Nota, che incombe l'onore de aggiungere quanto segue.

Coloro che hanno prestato cauzioni con depositi di numerario fatti nelle casse del Governo pontificio possono classificarsi in quattro categorie.

Appartengono alla prima gl'impiegati governativi, cioè coloro che hanno avuto una nomina regolare per un dato impiego soggetto a cauzione e che sono retti dalle norme generali di amministrazione. In questa classe sono compresi i Ricevitori ed Ispettori demaniali, i Ricevitori, Negotatori, Vicetori, Cassieri, Collettori, e Magazzinieri, e Dispensieri delle Gabelle nonchè i Direttori postali.

Notisi che alcuni degl'impiegati delle Gabelle si trovano ora sotto la dipendenza della Società appaltatrice del dazio consumo, ma ciò non ostante si considerano come impiegati governativi poichè rivestivano tale qualità allorchè prestavano la cauzione.

La seconda categoria comprende i contabili agli stabili che sono gli ex Amministratori camerali, pei quali esistevano appositi contratti d'appalto.

La terza categoria sarebbe composta degli appaltatori per riscossione del dazio consumo pei quali egualmente reggono da speciali convenzioni.

Della quarta categoria farebbero parte gli appaltatori di opere pubbliche.

Secondo il parere del Consiglio di Stato il Governo ha corrisposto e corrisponde gli interessi sui depositi in questione a quelle fra gli individui comprese nelle prime due categorie, che hanno presentato in iscritto firmato i titoli del rispettivo deposito e la prova che non avevano ricevuto gl'interessi dall'Amministrazione finanziaria.

Il pagamento de' questi interessi si è fatto e si continua a fare sino all'approvazione de' conti da parte della competente parte de' conti, siccome ha avvisato il Consiglio de' Stato.

Per tutti gli individui suddetti la restituzione delle somme depositate dovrebbe aver luogo quando, provando de' aver soddisfatti gli impegni contratti nel modo prescritto dai regolamenti, presentino i titoli regolari del deposito.

Fra i depositi che devono restituirsi prontamente sono quelli fatti a garanzia degli appaltatori per le Amministrazioni Camerali nelle Provincie ex pontificie, i quali appalti sono terminati al 31 dicembre 1864.

L'art. 3° del Capitolato in istampa del 16 marzo 1858 del quale si unisce un esemplare con preghiera de' restituzione, e

che forma la base di tutti i contratti stipulati dal Governo in mano coi detti ex Amministratori Generali, dà diritto alla restituzione dei quattro quinti (4/5) della cauzione a coloro che al termine detto appalto non hanno lasciato debito alcuno per giacenza di cassa.

In questa condizione sono quasi tutti gli ex Amministratori. E il Governo non avendo, rotto, per difetto di apposito fondo nel bilancio passivo, restituito loro al finire detto appalto i 4/5 del deposito fatto in Cassa, ha dedotto a loro favore il versamento di una somma corrispondente al importare dei detti 4/5, e ciò sino alle deliberazioni del potere legislativo sul progetto di legge che forma oggetto della presente corrispondenza.

Dovrebbero dei pari

restituite d'ora in poi i depositi di quegli impiegati governativi che non hanno più obbligo di cauzione per essere stato loro conferito un altro impiego o per essere stati posti a riposo, liberati della loro gestione dagli Uffizi competenti; non che quelli degli ex-Appaltatori del dazio consumo forese.

Tutti gli altri depositi all'infuori di quelli degli Appaltatori di opere pubbliche che, come già si disse, sono stati soddisfatti in seguito di giudicati definitivi, saranno restituiti di mano in mano che gl'impiegati o cambino di funzioni o lascino l'impiego per qualunque causa e siano assolti della loro gestione.

È ben inteso che la restituzione avrà luogo per tutti, dopoché avranno presentato i titoli regolari di deposito ed avranno soddisfatto a tutte quelle cautele, che vaglano

a garantire l'Amministrazione
da qualunque eventualità.

Il Ministro

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale

DEL TESORO

N° 15341
13ª Div. 6ª

Risposta al foglio
del 2 giugno 1866
N° 530

Indicare nella Risposta l'Ufficio, la Data e il N° della presente

Oggetto

Documenti relativi alle cauzioni in denaro depositate in Roma.

ALLEGATI N° 1

Firenze, addì 4 Giugno 1866

Sui documenti relativi alle cauzioni in denaro depositate in Roma dal cessato Governo delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria, che furono al Ministero restituiti col trasmesso foglio di questa Direzione Generale in data del 2 corrente, approssimativo delle cauzioni medesime che trasmesso all'onorevole Sig.r Presidente con la Nota 13 aprile scorso N° 9640 - 1280 deve sostituirsi quello allegato al progetto di legge del sottoscritto stampato sotto il N° 57 degli atti della Camera dei Deputati.

Dovendosi aggiungere o ritenere che per mero equivoco sia

All'Onorevole Sig.r Presidente
della Camera dei Deputati
Firenze

avvenuta la restituzione del rispetto
su citato lo scrivente si reca a dovere
di retrocederlo all'onorevole Sig.r Presidente.

Il Ministro
E. Cruciani

Allegato

Amministraz.ne a cui contabili appartengono	Qualità o titolo dell'ufficio	Nomi	Somme delle cauzioni: per contabile		per amministrazione
	Amministrazione camerale	Ricetta Daniele	102937	41	
	"	Biscontini Bellini Giacchino	19300	.	
	"	Ricciotti Saverio	29635	60	
	"	Bragaglia Enrico	32312	60	
	"	Luigi Antonio	193282	82	
	"	Cesari Carlotta	26920	20	
Tesoro	"	Enrici Luciani	16134	00	
	"	Semi Lorenzo	21697	60	
	"	Matteini Cesare	166921	00	
	"	Giannini Giacinto per Perugia	3314	64	
	"	Tomassini per Nocera	14986	30	
	"	Costigni Augusto	2920	0	
	Ricevitore	Salustri Achille	1064	.	
	"	Pennini Andrea	2120	.	
	"	Vannicelli Filippo	1596		
	"	Giambini Giuseppe	1596	.	
	"	Patrizi Luigi	1596	.	
Demanio	"	Simonini Cesare	11	.	
	"	Sestilli Ubaldo, agente a vendere			
	"	di Lorenzo	1981	.	
		Riporto			

Amministrazione ecc. contabile sanitaria	Qualità o titolo dell'ufficio	Nomi	Somme dovute per contabile	Somme dovute per amministrazione
		Riporto		2442590
	Regolatore	Atti Angelo	4596	
	Ricevitore	Ottavi Cesare	2713 20	
	"	Stefani Tomaso	2128	
	"	Paolini Natale	2660	
	"	Marini Gaetano	3192	
	Regolatore	Barnesi Angelo	875 14	
	Veditore	Sicali Giovanni Battista	1064	
	Ricevitore	Mantovani Antonio	1064	
	"	Venacchi Luigi	1596	
	Magazziniere	Corsini Giuseppe	4256	
	"	Mariani Alessio	10640	
	"	Stefi Giovanni	5320	
Mandibile	Cassiere	Canani Gennaro	21280	
	Ricevitore	Serena Antonio	5320	
	Magazziniere	Gradacci Camillo	2128	
	"	Corsini Giuseppe	212 80	
	"	Salvinami Antonio	1596	
	"	Ozzi Cesare	6916	
	"	Stefi Giovanni	2014 80	
	"	Vezzali Antonio	135 70	
	Ricevitore	Massinari Felice	2128	
	"	Lazzarelli Filippo	2128	
	"	Paolini Domenico	2128	
	"	Franceschini Camillo	2128	
		Riporto	86815 11	2442590 61

Amministrazione ecc.	Qualità o titolo dell'ufficio	Nome	Somme da contabile		da amministrare	
		Riporto	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Gabelle	Ricevitore	Meneghin Stellista	2,128	.		
	Collettore	Vini Paolo	2,320			
	Ricevitore	Barbieri Giuseppe	2,660	.		
	Collettore	Boscarini Massimiliano	2,660	.		
	Ricevitore	Vinchi Gaetano	2,856	.		
	Cassiere	Cavalli Adriano	2,380	.		
	Ricevitore	Minardi Giuseppe	2,128	.		
	Cassiere	Perini Luigi	13,000	.		
	Regolatore	Carli Felice	20,000	22		
	Dispensiere	Caimmi Nicola e fratello	[illegible]			
		Alli per Cartelli Ricognizioni	1,108	20		
	Cassiere	Cavalieri Antonio	2,380	,		
	Magazziniere	Ungarelli Gaetano	2,808	82		
	Appaltatore-Dazio Consumo	Bernardi Luciano	2,000	22		
	»	Marescalchi Raffaele	2,383	36		
	»	Casali Giuseppe	2,096	24		
	»	Baldini Giuseppe	2,666	96		
	»	Cesarini Federico	863	62		
	»	Sarti Francesco	996	62		
	»	Perini Luigi	2,216	62		
	»	Tomasini Antonio	1,131	68		
	»	Barbieri Cristoforo	2,000	22		
	»	Barbieri Giovanni Maria	935	62		
	»	Calvi Giuseppe	585	41		
	»	Cicognetti Giuseppe	1,171	96		
	»	Silva Filippo	654	20		
		Riporto			1941	

	Qualità o titolo dell'ufficio	Nomi	Somme dei mandati per contabile	Somme dei mandati per amministrazione
		Riporto		11 148
Lavori pubblici	Direttore postale	Schiavetti Cesare	1112 36	
	"	Scrivia Giuseppe	1314 06	
	"	Santini Curzio	902 21	
	"	Conti Luigi	1852 40	
	"	Cannini Giovanni	1138 48	
	"	Chiara Candido	303 52	
	"	Gramantieri Michele	302 60	
	"	Sadun Carlo	1033 36	
	Appaltat.ri opere stradali	Cadiali Giuseppe	2226 81	
	"	Figlini Domenico	1000 16	
	"	Verbaio Luigi	611 80	
	Appaltat.ri per la costruzione di botte per lo spurgo del Sotto Canova	Manzini Pietro	1542 60	
				1464 77
				12612 77

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale
DEL TESORO

N. 12378
31 Div.e 2.a Sez. 6.a

Risposta a foglio
del
N.o
Div.e

Indicare nella Risposta l'Ufizio, la Data e i N.i della presente

Oggetto

Restituzione delle cauzioni depositate in Roma

Firenze, addì 15 Maggio 1866

C. N. 1316.
Fa 2 N. 87.

In seguito alla propria Nota del 13 aprile p. p. N.o 2640/1280; ed in relazione al punto 1.o lettera a della medesima, il sottoscritto ha il pregio di comunicare all'Onorevole Signor Presidente in copia concordata d'Ufizio le sentenze in data 10 e 13 aprile p. p. del Tribunale civile e correzionale in Bologna, con le quali l'Amministrazione delle finanze fu condannata a pagare all'ex Amministratore Camerale in Bologna Signor Conte Matteï il residuo del deposito da esso fatto in Roma per il contratto dell'Amministrazione camerale nella provincia di Bologna.

Il Ministro

ALLEGATI N.o 2.

All'Onorevolissimo
Sig.r Presidente della Camera
dei Deputati

Firenze

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale

DEL TESORO

N°. 4191
123 Div.e 2.a C.

Risposta al foglio

del

N°. ——— Div.e

Indicare nella Risposta l'Uffizio, la Data e i N.i della presente

Oggetto

Cauzioni di denaro depositate in Roma

ALLEGATI N° 1

Firenze, addì 31. Maggio 1864.

11

1.a U. 1365.
Li 11. N.ri 57

All'Onorevole sig.r Presidente della Camera dei Deputati

Firenze

Occorre al sottoscritto di rassegnare presente piccolo stato delle bollette dei depositi fatti in Roma a garanzia di contratti ed appalti, che furono trasmesse in piego suggellato con foglio d'invio all'Onorevole Signor Presidente con la Nota 13. Aprile scorso mese. N.° 9640/1260.

Chi scrive si permette adunque di pregare l'onorevole sig.r Presidente a volergli procurare la restituzione del piego suddetto che contiene documenti assai importanti, ove l'ispezione dei medesimi non sia per occorrere ulteriormente alla commissione nominata per esaminare e riferire intorno al progetto di legge per la restituzione delle cauzioni depositate in Roma, da Contabilità delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria.

Il Ministro

E. Cesena

N° 87. A

Tornata del 19 Giugno 1866.

Relazione della Commissione composta dei Deputati Pasqualoni, De Blasiis, Mussolini, Pepoli, Finocchi (Ferdinando), Corenti, Venturelli, Salaris, Del Giudice

sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze (Scialoja) nella tornata del 15 settembre 1866

Restituzione delle cauzioni depositate in Roma da cittadini delle Romagne, delle Marche, e dell'Umbria

Signori!

Allorchè le Legazioni le Marche e l'Umbria si sottrassero al Dominio del Papa fra il 1859 e il 1860, erano nelle medesime diverse categorie di persone, le quali o per ragione d'impiego, o pel maneggio che avevano del pubblico danaro, o per causa di contratti col Governo, prestarono garanzie mediante depositi di somme, da restituirsi loro al

cazione dell'impiego e dell'azienda
o al compenso dell'opera
appaltata, e in questo ben inteso
a regolari liquidazioni, ajustamenti, e collaudi.

Nel Regno di legge che il Ministro delle finanze presentava alla Camera nella tornata 18 febbrajo ultimo scorso, erano contemplati i soli amministratori comunali, e altri contabili, ma dietro formali istanze mosse dalla vostra Commissione, e colla scorta di più accurati ragguagli, il Governo in un suo più recente rapporto comprendeva le persone a cui sarebbe dovuta la restituzione dei rigettati depositi in quattro classi —

1.° Impiegati governativi, cioè Ricevitori, Esattori Comunali, Ricevitori, Agrolatori, Visitatori, Cassieri, Collettori, Magazzinieri, e Direttori delle Gabelle, e Direttori postali.

2.° Contabili appaltatori, cioè

Appaltatori delle amministrazioni
camerale per esazione dei pubblici
tributi.

3.° Appaltatori del dazio - consumo
forese.

4.° Appaltatori di opere pubbliche.

Nello stesso Disegno di legge il Ministro delle Finanze domandava lo stanziamento di L. 2,783,000, fondo presunto necessario al rimborso delle ricevute cauzioni, ma anche questa cifra per gli schiarimenti domandati dalla vostra Commissione, venne dal Ministro modificata, in uno coll'elenco dei depositi, attesochè per una parte confessava esservi verificate alcune inesattezze, o meglio dire errori di fatto, e per l'altra non eravi tenuto un conto distinto delle cauzioni effettuate in numerario, da quelle costituite con rendita consolidata o con ipoteche sopra fondi stabili. Onde mentre aumentava il numero delle proposte restituzioni, decresceva, sebbene per poco, il debito, riducendo

dal Governo a £ 2,651,340:28,
con facoltà per altro di aggiun-
gere questa somma in caso di bisogno
venga bisogno d'ulteriore autorizzazio-
ne.

Landucci

Il Ministro esponeva nella sua relazione,
come i Governi provvisori che si
erano succeduti nelle Romagne nelle
Marche e nell'Umbria, avanti la
proclamazione del Regno d'Italia,
avessero conservati ne' rispettivi impie-
ghi ed uffici i funzionari de' quali si
occupa nella presente legge; come
il Governo stesso del Regno d'Ita-
lia gli avesse così provvisoriamente;
essendo soddisfatti i doveri che
dalle corrisposto l'interesse ai Depu-
tati per gli uni che dall'altro
Governo, per tutta la durata
del rispettivo impiego, appalto,
o esercizio; e come non si fosse
chiesta nuova copertura, ma impe-
dito soltanto che in pregiudizio

Stato avesse, profittando [illegible]
ottenuto o dimostrato le cauzioni [illegible]
prestato allo Stato antico, cioè a
dire al governo pontificio.

Soggiungeva il Ministro, che udito il
parere del Consiglio di Stato, il
Governo del Re aveva creduto di risolvere
in tal guisa, ma che poi cessato
l'impegno, consumato l'oggetto, e
compiute le opere pubbliche, conformemente sempre al parere del Consiglio di
Stato, aveva creduto di rifiutarsi non
solo alla restituzione delle somme degli
stati, ma ~~altresì~~ di rispondere espandio
al pagamento degli interessi. Per la-
qual cosa venuti alcuni nella risolu-
zione di esperimentare le loro ragioni
davanti i Tribunali civili, ~~pria~~ sentenze
~~dei Tribunali di Cremona~~ di Lodi
avevano prima accolta la domanda
di restituzione, tanto in prima sede di
giudizio che dinanzi alla Corte d'Appello
e ~~in un~~ caso in cui il Governo ~~non avesse~~ esaurita
proposto di interporre ricorso presso la
Cassazione di Milano, il ricorso era
stato rigettato,

gli uffici non furono concordi nel mandato
comparto ai singoli Commissari. Fu
stabilito ~~per rigetto~~ della legge,
e sei per l'accettazione, e tale
in conseguenza fu il voto dei
sette Commissari. E quindi luogo
dell'opera, che presentamente abbia
ne ad essere richiamato all'attenzio
ne della Camera gli argomenti
addotti in favore della legge dal
Min.° delle finanze nella rammenta
ta sua relazione, e gli argomenti
addotti e in favore e contro il
progetto di legge dai diversi
Commissari per loro divergenti
opinione.

Il Consiglio di Stato, sezione dell'Interno
e finanze, nel 20 aprile 1861 fu
d'avviso; che in diritto lo Stato
non fosse tenuto alla restituzione
dei depositi fatti dai contabili, e
pei contratti d'appalto, attesochè
era massima già stabilita ed accettata,
che non tutti i debiti degli stati anti

che dovevano naturalmente essere riconosciuti dallo stato nuovo, ma quei soli potevano riconoscersi che nella generalità del caso avessero prodotto un vantaggio reale e positivo al nuovo stato, come un opera pubblica, una rendita, una strada ecc, e ciò in quanto rimasti sempre del beneficio ~~ottenuto~~ realmente acquisito e non d'avvantaggio. Nel caso contemplato, ~~parlando separatamente~~ doversi ritenere ~~la cagione generale~~ per un servizio generale dello Stato, tanto più che il denaro versato nelle casse provinciali si riversava nella cassa centrale della Depositeria in Roma, onde lo stato romano, che tuttavia esiste, esso doveva al polo e l'unico debitore di tali depositi.

Ma d'avvantaggio vi altro, che per ragioni politiche, e per un senso di equità si potessero soddisfare gli interessi sulle somme depositate, e come il Ministero delle finanze dubitava in seguito al parere del 20 aprile 1861, ~~si~~ dovessi ritenere come comprese quelle cagioni ~~della quale~~ che si pretendevano

ad esclusivo debito dell'Erario
stato pagato, e quindi
esclusiva balia del stato medesimo,
con' interessare altrimenti il
Consiglio di Stato, se non forse
necessario obbligare i Cartabolai
ed appaltatori di pubblicare gare
di amministrazioni, a fornire
nuove e ragazi malleverie. Il
che nel 12 febbo 1862 rispondeva
al Consiglio di stato; potersi provve-
dere dall'esizero nuove cauzioni, con
che fossero adottati alcuni temperamenti
o misure di prudenza, quali l'
impedire che dalle casse pontificie
si potessero dai singoli Dipartimenti ritirare
le versate somme in frode dell'amministra-
zione; ~~[illegible]~~
di invigilare attentamente la loro gestio-
ne; di obbligarli a versare più frequen-
mente le somme incassate; e di regola-
re i pagamenti delle opere pubbliche
in modo da non oltrepassare il montare
delle [illegible]

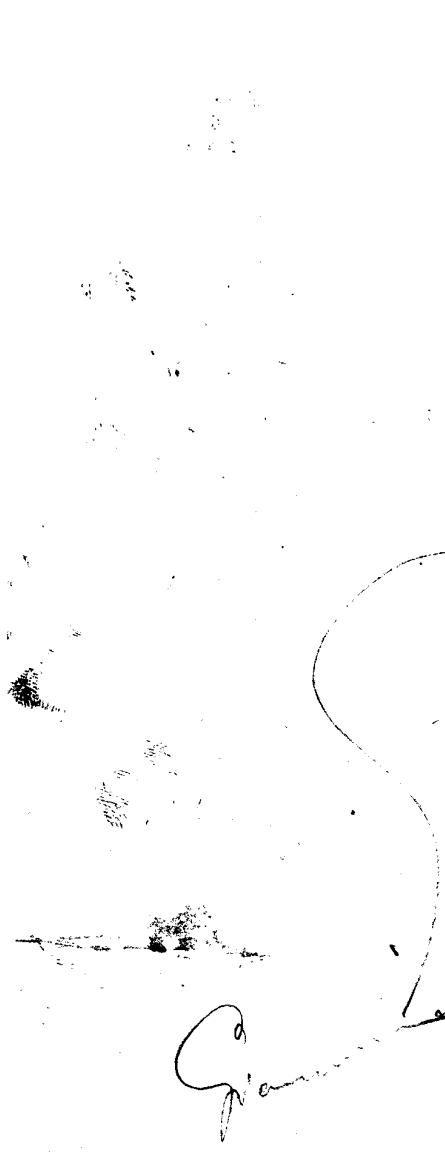
dei lavori eseguiti -

Vedi Quando poi cominciarono a giudicare le più gran parte degli appalti, e che il Governo fu visto chiedere da più regenti stanze, ad era minacciata la pubblica amministrazione di cui si contesa, il Consiglio di Stato con suo parere 23 luglio 1863 esprimeva l'avviso i non dovesi ulteriormente continuare il pagamento degli interessi, imperocchè cessata la gestione dei contabili, ed era cessata la ragione per la cui erasi per lo innanzi suggerito tale pagamento come misura politica di agevolazione.

e terminati gli appalti,

Chiamati adunque i Tribunali a giudicare fra contabili ed appaltatori e l'amministrazione dello Stato, il Tribunale di Circondario di Firenze con sentenza 1° giugno 1864, e 16 ottobre 1865, quello di Perugia con sentenza 3 maggio 1865, quello d'Ancona con sentenza 18 giugno 1862, la Corte d'appello d'Ancona regione di Macerata con sentenza 16 gennaio 1863 e 20 giugno 1863, e la Cassazione di Milano con decisione 16 gennaio 1866, ed ultimamente il Trib.le di Circondario di Bologna con due sentenze dello stesso

ultimo appello, non in casi identici,
ma in casi che presentavano tutti 6
stesso punto di questione, ~~[illegible]~~
~~obbligo sotto stato dell'Interno Regno~~
~~di Italia, di subingresso [illegible] assunti~~
~~[illegible] cauzioni~~
costantemente giudicarono; essere tenuto
lo Stato del Regno d'Italia a restituire
gran le cauzioni di cui è parola.
Le motivi di questi giudicati, si riducono
a questi. Le cauzioni ~~[illegible]~~ per le
quali si ~~[illegible]~~ reclama la restituzione
furono date per garanzia d'impieghi
o d'appalti riflettenti servizi spettanti
di provincie che ora fanno parte
integrante del Regno d'Italia. Il
Governo del Re è succeduto relativamente
a codeste provincie in tutti i diritti
come in tutti gli obblighi del cessato
governo pontificio. Il Governo del Re
ha solo il diritto di chieder conto ai
contabili ed agli appaltatori
~~appaltatori [illegible]~~ del denaro pub-
blico da essi maneggiato, o delle opere
che assunsero di eseguire. Il Governo
del Re, ~~può solo liquidare~~ soltanto,
e non altro governo, può liquidare le



obbligo Delle appaltatrici e contraenti.
Il Governo Del Re ha inoltre sanzionati i loro rispettivi contratti, ~~ratificando~~ ~~i patti~~ ~~e permettendone~~ la continuazione e il compimento ~~delle contravvenzioni~~ ~~e~~ ~~contravvenzioni~~ ~~e~~ ~~contravvenzioni~~ fatti dal passato regime.

Il Governo del Re ~~non ha~~ ha quindi solo il Diritto di regolare, e l'obbligo di ~~non regolare~~ ~~ha quindi di regolare~~ ~~et~~ fatti a tutte le legittime conseguenze dei contratti stipulati dal cessato regime contrario, non potendosi fingere le favorevoli dalle contrarie, accettare gli utili e rigettare gli oneri.

La minoranza della Commissione facendo propria l'opinione emessa dal Consiglio di Stato, la sorreggeva con nuove argomentazioni. Il debito della somma disponibile, essa diceva, e di cui è questione, è Debito Dello Stato, o Debito Delle Provincie? Indubitatamente è da ritenersi ~~un~~ debito Dello Stato. E se è debito Dello Stato, perchè non deve pagarlo lo Stato romano al quale fu legge tuttavia? In ragione ipotesi poi se pel debito Delle provincie romagnole

[illegible] Stato romano è stato Diretto in Due
al Debito una eccezione di pagamento
che in proposizione. Per la quale
i Deputati si facciano a richiedere
i loro Depositi dall'attuale governo
pontificio che non può rifiutarsi, e
attendano una liquidazione fra lo
Stato Italiano e lo Stato del Papa.
La maggioranza poi della vostra Commissione opinava in senso contrario, che
trattarsi veramente di controversia
di mio e di tuo, la quale ~~non poteva~~
~~e non doveva trattarsi~~ Doveva e poteva
solamente Decidersi fra i privati e
l'amministrazione del Regno d'Italia,
a motivo ~~in causa~~ che la restituzione delle
cauzioni era collegata necessariamente
al rendiconto delle diverse gestioni,
il contenuto del quale e il giudizio
stava esclusivamente nei Diritti e
nelle competenze delle Autorità
italiane.

~~La maggioranza della Commissione opinava~~
L'Identità di uno Stato non muta per effetto
di una rivoluzione interna che cangi

la costituzione, o la forma del suo governo, o la dinastia regnante, ciò stato rimane essenzialmente lo stesso, non perde alcuno de' suoi diritti, e non è libero da alcuno de' suoi impegni. Se per altro una parte sola dello Stato per forza di rivoluzione o di conquista, come Italia, lo stato antico rimane è vero, e le provincie staccate vanno a costituire o uno Stato nuovo, o vanno a far parte di un altro Stato, come appunto è avvenuto della Lombardia nel 1850 staccata dalla rivoluzione e dalla conquista all'Impero d'Austria, e come è avvenuto delle provincie romane, che per effetto di una interna rivoluzione ajutata anche dalle armi di provincie straniere, tornarono al giogo del governo papale. In questi casi generalmente gli effetti dei mutamenti di Stato sono regolati per pubblici trattati, e dipendono dalle stipulazioni in essi contenute. Così per la Lombardia, abbiamo il trattato di Zurigo, ma se col Papa o non è possibile, o non si vuole un trattato, dovrà la sola

pei collaterali appartenenti alle provincie
ex pontificie abbandonarsi alla Direzio
ne del governo di Roma, all'incertez
za del capriccio della fortuna, o più veramen
te a sicura rovina?

La maggioranza della vostra Commissione
ha ritenuto: che non può, e non
più debba commettere a privati l'esecu
tare in nome proprio un Diritto che
più veramente spetta allo Stato Ita
liano verso lo Stato pagato. Ha
ritenuto: non esser giusto nè doveroso
il Governo rescindere le conseguenze di
contratti stipulati avanti il 1859 fra
le legittime autorità pontificie e
gli amministratori camerali ed altri
contabili ed appaltatori, in tutta
buona fede, sotto l'egida delle leggi
allora vigenti, e per affari di giusta
concernenti in modo speciale le pro-
vincie ora appartenenti al Regno
d'Italia. Ha ritenuto che il
pagamento degli interessi sulle cauzioni
eseguito durante l'esercizio o l'
appalto, l'adempimento rapporto alle

eccezioni dei cessionari, debbia [illegible] con questa clausola di non assumere obbligazioni in danno dello Stato, e più di tutto ~~di esigere~~ l'osservanza delle condizioni e dei patti ~~dei~~ ~~dei~~ dei singoli contratti, e la conferma ~~dei~~ dagli stessi pubblici funzionari tanto per parte dei governi provinciali che per parte del governo ~~italiano~~ del Regno d'Italia, abbiano reso più manifesto e stringente in questo l'obbligo di custodire i predetti cessionari.

Che se taluno ~~potesse~~ dubitasse ~~potesse~~ incogliere alcun danno allo Stato, la rinunzia dei singoli creditori d'ogni loro azione e ragione in favore dello Stato medesimo, e tutte quelle maggiori cautele che l'amministrazione saprà usare nell'eseguire i pagamenti, sono ora sufficienti a ~~tranquillare~~ allontanare ogni timore, e sospetto.

La maggioranza della vostra Commissione
pensò di invitare a approvare il disegno
di legge, come è stato modificato
dallo stesso Ministro delle finanze
ne' seguenti termini =

Art. 1°

" È autorizzato il Governo del Re a
" costituire ecc ecc

(Si stampi come l'ultimo
stampato)

N. 17

Allegato 6221

5

Prospetto

del montare delle cauzioni da prestarsi in Roma dai contabili ammessi al servizio del Governo Italiano.

Amministrazione a cui i contabili appartengono	Qualità o titolo dell'Ufficio	Nomi	Somme delle cauzioni per contabile	Somme delle cauzioni per amministrazione
8	1	2	3	4
Esteri	[illegible]	[illegible]	12.625 "	
"	"	Bigatti Gaetano Gioacchino	39.400 "	
"	"	Brunetti Lucio	29.681 "	
"	"	Ferragati Enrico	223.120 60	
"	"	Grigi Ernesto	293.251 92	
"	"	Girardi Corrado	203.921 60	
"	"	Guidi Luciano	16.131 55	
"	"	Jemmi Vincenzo	21.695 60	
"	"	Mathi Carlo Luca	101.931 10	
"	"	Lanciani Giuseppe per Collegio	231.701 91	
"	"	Ambrosini Giulio	41.916 91	
"	"	Collegio Segretario	39.200 "	
Comunio	Ministero	Rossi Pietro	3.192 "	
"	"	Cimini Alessandro	1.596 "	
"	"	id	2.124 "	
"	"	Simonetti Luigi	1.596 "	
"	"	Giannotti Giuseppe	1.596 "	
"	"	Fabrini Luigi	1.596 "	
"	"	Simoni Cesare	11.700 "	
"	Ispettore	Bellelli Alessandro	1.596 "	
"	"	Arcadi Vincenzo	1.596 "	
			15.013 "	

Amministraz.ne o cui i contabili appart.no	Qualità o titolo dell'Ufficio	Nomi	Somme delle cauzioni per contabile		per Amm.ne
		Rivetti G.	10,013	"	[illegible]
Cuneo	Ispettore	Botteri Maddalena	2,125	"	
"	"	Conte de Vincenzi	2,194	"	
"	"	id	2,110	"	
					16,442
Alessandria	Segretario	Viale Angelo	1,596	"	
"	Ricevitore	Chierici Cesare	2,413	20	
"	"	Villani Domenico	3,192	"	
"	"	Bergini Natale	2,660	"	
"	"	Marini Giacchino	3,192	"	
"	Segretario	Faimali Angelo	965	14	
"	Scrittore	Conte Gio. Batta	1,064	"	
"	Ministro	Cantarini Ettorre	1,064	"	
"	"	Binacchi Luigi	1,596	"	
"	Magazziniere	Borgo Ugo	1,916	"	
"	"	Loriani Giuseppe	1,256	"	
"	"	Loriani Angelo	10,640	"	
"	"	Merlini Giovanni	14,816	"	
"	"	Nervini Loriani	21,012	"	
"	"	Rossi Pasquale	1,861	"	
"	"	Jacchi Isidoro	1,384	"	
"	"	Lodrini Carlo	1,935	63	
"	"	Giuseppe Lorenzo	1,852	"	
"	"	Rizzi Giacomino	1,512	"	
			111,109	97	11,442

Amministrazione a cui i contabili appartengono	Qualità o titolo dell'Ufficio	Nomi	Somme delle cauzioni per contabile	Somme delle cauzioni per Amministrazione
		Riporto £	[illegible]	[illegible]
Galetti	Magazziniere	Botti Giovanni	[illegible]	
"	Cassiere	Bonvicini Girolamo	21,250	
"	Ricevitore	Lorena Antonio	[illegible]	
"	Magazziniere	Mingazzi Giuseppe	[illegible]	
"	"	Rossi Gaetano	[illegible]	
"	"	Verdacci Camillo	[illegible]	
"	"	Corsini Giuseppe	[illegible]	
"	"	id	[illegible]	
"	"	Brizzolli Gaetano	[illegible]	
"	"	Patrignani Antonio	10,000	
"	"	id	[illegible]	
"	"	Della Volpe Gio. Batta	10,000	
"	"	id	[illegible]	
"	"	Lazzi Cesare	[illegible]	
"	"	Stolfi Giovanni	[illegible]	
"	"	id	[illegible]	
"	"	Cucci Ignazio	[illegible]	
"	"	id	[illegible]	
"	"	Lazzeli Antonio	[illegible]	
"	Ricevitore	Cappellini Attilio	[illegible]	
"	"	Mazzetti Giuseppe	[illegible]	
"	"	Zucchini Domenico	[illegible]	
"	"	Franceschini Luigi	[illegible]	
"	"	Cavazzi Gaetano	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]

Amministrazione a cui i contabili appartengono	Qualità o titolo dell'Ufficio	Nomi	Somme delle cauzioni	
			per contabile	per Amministrazione
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Collettore	Cima [illegible]	[illegible]	
"	Esattore	[illegible] Giuseppe	[illegible]	
"	Cobbligatore	Spezzabile Vigilio	[illegible]	
"	"	"	[illegible]	
"	"	"	[illegible]	
"	"	"	[illegible]	
"	Ricevitore	Simoni Gaetano	[illegible]	
"	Cassiere	Castelli Silvano	[illegible]	
"	Ricevitore	Minardi Giuseppe	[illegible]	
"	Cogitore	Zeni Luigi	[illegible]	
"	Aggiustatore	Gatti Cirillo	[illegible]	
"	Cogitore	Cavalini Antonio	[illegible]	
"	Aggiustatore	Ungarelli Gaetano	[illegible]	
"	id	id	[illegible]	
				[illegible]
[illegible]	Cabrei	Direttore Postale	Bianchi Carlo	[illegible]
"	"	Filippi Giuseppe	[illegible]	
"	"	Zanchi Luigi	[illegible]	
"	"	Zeni [illegible]	[illegible]	
"	"	Cosetti Luigi	[illegible]	
"	"	Simoni Girolamo	[illegible]	
"	"	id	[illegible]	
"	"	Bisaro Candido	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]

Amministrazione a cui i contabili appart.no	Qualità o titolo dell'Ufficio	Nomi	Somme delle cauzioni per contabili	per Amm.ne

allegato

SESSIONE 1865-1866

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SCIALOJA)

nella tornata del 15 *febbraio* **1865.**

Restituzione delle cauzioni depositate in Roma dai contabili delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria.

SIGNORI! — Quando, tra il 1859 e 1860, le Romagne, le Marche e l'Umbria si liberarono dalla signoria pontificia, i Governi provvisori che vi furono istituiti stimarono conveniente di mantenere in ufficio quasi tutti i contabili, i quali aderirono al nuovo ordine di cose; avvegnachè non sarebbe stato prudente (non potendo mutarsi d'un tratto le discipline dei servizi pubblici) il sostituire uomini inesperti a quelli che al lungo esercizio congiungevano la conoscenza pratica dei sistemi, dei luoghi e dei contribuenti.

Il primo Ministero italiano li confermò, siccome aveva rispettata la posizione di tutti gl'impiegati dei caduti Stati, che non fossero immeritevoli di rimanere al loro posto. E poichè da costoro non potevano pretendersi nuove cauzioni, parve che loro potesse continuarsi quella fiducia che già si avevano acquistata col rendere buon conto della passata gestione, e col consegnare integralmente le somme che giacevano nelle loro casse.

Tra questi contabili erano principalmente gli amministratori generali contabili del tesoro e delle contribuzioni dirette; parecchi ricevitori delle gabelle, del demanio e del registro, alcuni uffiziali postali. Le cauzioni dei quali, eccettuate alcune poche di beni stabili, consistevano in contanti depositati nella depositeria generale di Roma, e talora in titoli di rendita che furono poi sorteggiati e convertiti in danaro.

Così per più anni codesti contabili han servito il nuovo regno senz'altra garantia che quella morale dei depositi fatti in Roma. E

~~La totalità di questi depositi~~, secondo i dati e documenti raccolti dal Ministero, si può tenere che ammonti a 2,783,000 lire

Il Ministero della Finanza debbe ora a ricevere dai contabili continue istanze dirette a conseguire la corresponsione degli interessi delle cauzioni depositate in Roma, e la loro restituzione dopo effettuato il rendimento dei conti.

La posizione del governo italiano e l'interesse della finanza consigliarono di usare la maggiori cautele nell'ammettere codeste domande.

Epperò riguardi di equità e di giustizia e l'osservanza dei varii ~~atti~~ stipulati contratti determinarono il Governo a pagare gli interessi delle cauzioni nella somma annuale di ~~lire~~ 88,962 lire e in continuazione anche di analoghi provvedimenti fatti dal ~~Commissario~~ Luogotenente Generale nelle Provincie medesime, prima della loro annessione al Regno.

Tuttoccio sopra conformi ripetuti pareri del Consiglio di Stato. Il Governo ~~dichiarò~~ debbe a dichiarare non essere in diritto appo lo domande fatte per pagamento di capitali sborsati dai contabili a titolo di mutuo al Governo Pontificio.

Il Consiglio di Stato ritenne che il dovere che ha il Governo ~~unico~~ di soddisfare agli impegni legalmente creati sia una ~~dispendi~~ spesa obbligatoria, cui necessariamente ~~deve~~ deve ~~provvedere~~ provvedere con mezzi ordinarii al pagamento

(1) Capitolo 44 del bilancio 1868.

di tutti i debiti contratti dai quei Governi, ma solo a quelli che rivestano il carattere di debiti contratti per l'utile degli interessi locali e speciali delle provincie aggregate al Regno, rimanendo i debiti quelli che rivestono il carattere di un debito generale dello Stato a carico del Governo Centrale.

Ora le somme versate nelle Casse Sovvisine per cagione, sotto ogni titolo, nelle Casse dei paesi passati sotto il dominio del patrio governo costituiscono un debito a carico del Regno di qualunque il versamento non era e non poteva essere in tale caso che un fatto materiale, come pure era un altro fatto materiale quello di valersene per sopperire alle spese ordinarie del Provincie stesse, ma la Segreteria Centrale di Napoli non poteva a meno di dare carico agli introiti come del debito, che non rimaneva sopra un debito speciale di una o di un altra Provincia, ma riassumeva il suo vero carattere di un debito dello Stato.

Ora da parte di alcuni contribuenti fu chiamata in giudizio l'Amministrazione dello Stato, ed i chiamati pretendevano in senso opposto, e l'Erario fu condannato per cui furono giudicati anche dalla Corte di Appello di Messina, e dalla Sezione della Corte di Appello di Macerata, ed in una causa pressoché eguale ultimamente promossa da un negoziante di Bologna anche dalla Corte di Cassazione in

in Milano, ed il pagamento dei coupons scaduti in seguito, ed alla fine di Luglio.

Un governo che succede ad un altro, riceve i Tribunali, subentra in tutti i diritti come in tutti gli oneri che ne trova, e perciò il governo ~~italico~~ patrio tiene obbligo di soddisfare gli impegni contratti, regolando le obbligazioni del governo, con il precedente, e se ma diversa disposizione può adottare nei casi in cui di fatto avesse subentrato in tutte le proprietà regolando i debiti come contratti nello interesse generale dello Stato, non è ammissibile allorchè il debito è casuale, e relativo particolarmente alle operazioni già passate del governo italiano.

Le adunque le cauzioni sotto il governo cessato furono date per garanzia dell'esercizio d'un impiego determinato, e valutate amministrativamente, e valse a tale effetto e garantite nel dominio del governo patrio, le cauzioni medesime devono rimanere prestate e versate nelle casse della stessa dominio, e se queste devono essere considerate come proprietà, e debiti i conti, ed attivato il principio delle cauzioni, non può il governo patrio, che pure ebbe a riconoscere i pubblici contratti, ed altresì i loro effetti, giungere fino dal riconoscere e ritirare le loro cauzioni a gestioni liquidate e liberate con diminuzione sottratto dei debiti risultanti dal ordine dei conti: mentre può la circostanza che il denaro versato fu immediatamente passato nelle casse di corona non può alterare i



~~scindere, sottoponendo i contabili a un doppio giudizio, e per la dignità dell'Amministrazione italiana, e perchè non sarebbe facile determinare una linea che separasse le entrate e le spese spettanti a due Governi, come chi è pratico di contabilità intenderà di leggieri, stante i rimborsi, le anticipazioni, i residui attivi e passivi che si liquidano e pareggiano al termine del-~~

~~l'esercizio finanziero, così essendo fuor di questione che quei conti debbano~~ rendersi all'Amministrazione, sotto ~~la quale~~ l'esercizio si è compito, e ~~la quale~~ ha ~~potuto, a buon diritto,~~ considerato le somme rinvenute nelle casse pubbliche alla caduta dell'antico Governo, come cosa dello Stato, e devoluta all'amministrazione di quelle provincie donde proveniva,

è poi la prima volta che su questo ~~in rato~~ soggetto vengono chieste dal Governo le deliberazioni del Parlamento, e fin dal principio del 1864 un progetto di legge erasi presentato dal Ministero delle finanze per la restituzione della ingente cauzione (oltre lire 666 mila) al conte Cesare Mattei, stato amministratore camerale in Bologna, mentre pendeva la lite mossa al Governo da quel contabile. Quel progetto non fu discusso, e la causa, sospesa in tale occorrenza, è tuttavia indecisa. Ma quale ne possa esser l'esito, si può argomentare dalle altre ~~di simile natura~~ che lo Stato ha perduto; onde più volte è stato mestieri, dopo subìta una condanna, di provvedere a spese non previste nel bilancio con mandati provvisori, che restano tuttora negli uffizi di tesoreria come carte contabili da regolarsi con titoli definitivi. ~~Siami lecito aggiungere che, fino a tanto che non venga una legge ad autorizzare o ad interdire tali pagamenti, l'Amministrazione italiana resterà perdente in tutte le cause che saranno promosse contro di lei da' titolari di siffatte cauzioni. Questa vertenza poi, per rispetto alla massima parte dell'ammontare di dette cauzioni, ha vero carattere di urgenza; imperocchè desse appartengono agli amministratori camerali, ai quali subentrò la Banca Nazionale fin dal 1° gennaio 1865.~~

Per queste considerazioni, io non ho esitato, o signori, ad appropriarmi il disegno di legge preparato già dal mio antecessore, e che ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione, nel quale osserverete che si è previsto il caso che vi sieno cauzioni finora non conosciute, di cui potrebbe domandarsi legalmente il rimborso, e si è pertanto stabilita una somma approssimativa da potersi eccedere al bisogno.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

È autorizzato il Governo del re a restituire a' cessati amministratori camerali, ed agli altri contabili delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria, provenienti dall'amministrazione pontificia, la somma delle loro cauzioni depositate in Roma, nei modi e termini prescritti dalle leggi in vigore e dal capitolato di appalto del 16 marzo 1858, con che i detti contabili rinunzino a favore dello Stato ~~italiano~~ ogni diritto e azione pel ricupero delle medesime somme.

Art. 2.

Per l'esecuzione di tali pagamenti sarà stanziata nel bilancio straordinario dell'esercizio 1860, la somma di lire 2,783,000 da potersi oltrepassare senza precedente autorizzazione.

633

4

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Articolo 1.°

È autorizzato il Governo del Re a surrogare gli attuali Amministratori camerali, e gli altri addetti contabili delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria, incaricati dall'Amministrazione pontificia, la somma cui ora cauzioni rappresentate in Roma, nei modi e termini presi dalle leggi in vigore e dal capitolato di appalto del maggio 1858, con che i detti contabili rimangano a favore italiano ogni diritto di ragione pel ricupero delle medesime somme.

Articolo 2.°

Per l'esecuzione di tale provvedimento sarà stanziata nel bilancio straordinario dell'esercizio 1861 la somma di lire 2,783,000. Da potersi obbligare senza preventiva autorizzazione.

N° 87

Progetto di Legge presentato dal Ministro delle Finanze

Restituzione delle cauzioni depositate in Roma dai contabili delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria

Firmata dal 15 Febbrajo 1866